



Regolamento per l'adesione di gruppi e associazioni (ex Art. 3 comma 2 Stat.)

Regolamento sull'articolazione territoriale (ex Art. 19 Stat.)

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 9-4-2017

Premessa

Per la definizione esaustiva dell'articolazione territoriale, si è ritenuto necessario sviluppare in maniera integrata le opportunità offerte sia dall'Art. 19 dello Statuto di Cammini che dall'Art. 3 comma 2, pur mantenendo separato l'articolato in due sezioni specifiche.

Sezione A

Regolamento per l'adesione di gruppi e associazioni (ex Art. 3 comma 2 Stat.)

Preambolo

L'Art. 3 comma 2 dello Statuto stabilisce: "è prevista la possibilità che gruppi locali, organismi, enti ed associazioni, che esprimano finalità congruenti ed interessi comuni con quanto previsto dal presente Statuto, aderiscano all'Associazione. Questi potranno aderire secondo forme e modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci".

Art. 1 – Ammissione

Può presentare domanda di ammissione a socio di cui all'Art. 3 comma 2 dello Statuto ogni gruppo locale, organismo, ente ed associazione (di seguito Gruppo socio) che abbia almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) Presenti in contemporanea domanda di costituzione come circolo territoriale di Cammini nelle modalità di cui all'Art. 19 dello Statuto
- b) Pur non essendo circolo territoriale di Cammini e non richiedendo di diventarlo, disponga di uno statuto scritto adottato con atto registrato, scrittura privata autenticata o per atto pubblico.
- c) Pur non essendo circolo territoriale di Cammini e non richiedendo di diventarlo, non disponendo di uno statuto scritto, sia riconosciuto dal Consiglio di Cammini come Gruppo meritevole di considerazione. La domanda in tal caso deve essere sottoscritta "di norma" da cinque (5) persone che si dichiarano partecipanti.

La domanda di ammissione deve essere presentata al consiglio direttivo di Cammini di Speranza dal referente o rappresentante legale del Gruppo e la procedura di ammissione è regolata nelle stesse modalità previste dall'Art. 4 dello Statuto di Cammini per l'ammissione dei soci ordinari (persone fisiche).

Per presentare domanda di ammissione, il Gruppo interessato deve compilare un apposito modulo di iscrizione diverso da quello usato dai soci ordinari (persone fisiche).

Art. 2 – Quote sociali

La quota sociale di adesione dei Gruppi soci è fissata in euro 100, ma è azzerata qualora il Gruppo socio ammesso sia stato costituito o venga costituito come circolo territoriale di Cammini.

Art. 3 – Rappresentanza del Gruppo

Il Gruppo socio è rappresentato in Assemblea dei Soci di Cammini dal proprio referente o rappresentante legale.

E' concesso che il referente o rappresentante legale deleghi la rappresentanza del Gruppo socio a un proprio delegato con mandato scritto firmato dal referente o rappresentante legale e comunicato entro l'inizio dello svolgimento dell'Assemblea dei Soci.

Art. 4 – Potere di ammissione di soci ordinari (persone fisiche)

Il Gruppo socio, qualora sia stato costituito come circolo territoriale di Cammini, dispone dei poteri di ammissione e rinnovo dei soci ordinari (persone fisiche) di Cammini in virtù del regolamento sull'articolazione territoriale di cui all'Art. 19 dello Statuto.

Nel caso il gruppo socio sia una associazione retta da statuto, i soci ordinari della tal associazione acquisiscono lo status di soci ordinari (persone fisiche) di Cammini nei seguenti casi:

- a) Automaticamente, se lo statuto dell'associazione socia pone l'adesione dell'aspirante socio ordinario a Cammini come requisito essenziale ai fini dell'ammissione all'associazione socia; in tal caso la delibera con la quale l'organo esecutivo dell'associazione socia ammette nuovi soci è valida sia per l'iscrizione del socio nel libro soci dell'associazione socia, sia nel libro soci di Cammini.
- b) Tramite convenzione tra Cammini e l'associazione socia, a patto che l'associazione socia chieda il pieno consenso dell'aspirante socio ordinario all'ammissione a Cammini a pena di rifiuto dell'ammissione nell'associazione socia.

Il Gruppo socio, qualora non sia circolo territoriale di Cammini, per disporre dei poteri di ammissione e rinnovo dei soci ordinari (persone fisiche) di Cammini deve stipulare una convenzione tesa ad ottenere una delega da parte del Consiglio Direttivo di Cammini. Tale convenzione ha durata annuale e deve essere rinnovata ogni anno dal Consiglio Direttivo e deve assicurare il rispetto delle norme statutarie di Cammini relativi ai soci.

Art. 5 – Voti in Assemblea dei Soci di Cammini

Il referente o rappresentante legale del Gruppo socio (o suo delegato) dispone di un voto in Assemblea dei Soci di Cammini a cui si sommano le deleghe di voto, ricevute dai soci che abbiano espresso tale volontà per iscritto entro 24 ore dall'inizio dell'Assemblea dei soci.

I voti di cui dispone il referente o rappresentante legale del Gruppo socio (o suo delegato) sono indivisibili e devono essere dati sempre nella loro totalità a favore, contro o in astensione ad una proposta messa ai voti in Assemblea dei soci

Art. 6 – Limiti ai voti in Assemblea dei soci

Indipendentemente dal numero di deleghe, nessun socio (persona fisica) o gruppo socio può disporre di più di un terzo dei voti dell'Assemblea.

Art. 7– Perdita status di socio (gruppo)

Lo status di gruppo socio si perde con le stesse cause previste per i soci (persone fisiche) dall'art. 7 dello Statuto di Cammini.

Nell'ambito della causa "decesso" (art. 7.a) rientrano:

- a) La cessazione del gruppo socio
- b) Lo scioglimento del circolo territoriale, qualora il gruppo socio sia stato costituito come tale

Sezione B

Regolamento sull'articolazione territoriale (ex Art. 19 Stat.)

Preambolo

L'Art. 19 dello Statuto di Cammini recita: *L'Associazione persegue la sua missione e le sue finalità anche attraverso circoli locali e regionali definiti con apposito Regolamento. I circoli territoriali possono proporre e realizzare progetti pertinenti al proprio territorio, secondo un percorso propositivo e approvativo che sarà normato nel Regolamento. Il Regolamento sull'articolazione territoriale potrà prevedere sistemi di delega in base ai quali il Consiglio direttivo potrà delegare i propri poteri previsti dal presente statuto.*

Art. 1 - Finalità

Cammini di Speranza incoraggia la fioritura di circoli territoriali che possano amalgamarsi alla storia dei pre-esistenti gruppi di cristiani LGBT nei vari territori d'Italia e che possano trovare in Cammini una modalità di collaborazione e di sinergia tale da mettere in comune le energie e le speranze per contribuire in modo più efficace alla trasformazione delle chiese in Italia in luoghi accoglienti per le persone LGBT.

I circoli territoriali rappresentano la parte più vitale dell'associazione perchè composti da persone che grazie alla prossimità possono incontrarsi di persona e sviluppare percorsi relazionali più stretti sia tra loro, sia con le chiese e le altre realtà operanti sul territorio.

Ogni circolo territoriale promuove i contatti con le chiese locali, con le realtà ecclesiali locali, con i gruppi lgbt operanti nel territorio, inclusi i gruppi di cristiani LGBT non aderenti all'associazione, con lo scopo di perseguire le finalità dell'associazione a livello territoriale.

I circoli territoriali possono attuare iniziative ricreative di socializzazione, momenti di preghiera e spiritualità, attività di carattere culturale e sociale su base territoriale, percorsi collettivi informativi e di crescita personale.

Cammini di Speranza incoraggia i circoli territoriali ad avanzare proposte di attività. Ogni volta che un circolo territoriale elabora un'attività da svolgere è ricchezza per tutti.

Art. 2 – Costituzione e scioglimento

I circoli territoriali sono costituiti con delibera del consiglio direttivo.

Nella delibera deve essere indicato:

- a) Su quali comuni, città metropolitane, province, regioni si estende la competenza territoriale del circolo
- b) Se tale competenza territoriale è esclusiva o non esclusiva
- c) Il nome del circolo
- d) Il numero di soci all'atto della costituzione
- e) Il numero minimo di soci previsti (che non può essere "di norma" inferiore a cinque (5))

I circoli territoriali possono essere costituiti:

- a) in accoglimento di una domanda presentata da un Gruppo socio ammesso ai sensi del regolamento d'Assemblea ex Art. 3 comma 2 dello Statuto, con la sottoscrizione di idoneo documento che abbia valore legale (certificazione, convenzione, ecc.)
- b) in accoglimento di una domanda presentata da parte di almeno 5 soci ordinari, in regola con il pagamento delle quote annuali di adesione, residenti o domiciliati nel territorio di competenza

Lo scioglimento di un Circolo territoriale può essere disposto dal consiglio direttivo, su proposta della Commissione Sviluppo Territoriale, nei seguenti casi:

- a) se il numero di iscritti scende al di sotto del numero minimo dei soci indicati nella delibera di costituzione ;
- b) in caso di impossibilità di funzionamento del Circolo stesso;
- c) in caso di attività contrarie alle finalità associative, allo statuto, a regolamenti o alle linee guida di Cammini di speranza;
- d) in caso di attività che abbiano cagionato danno alla buona reputazione di Cammini di speranza;
- e) in caso di delibera di scioglimento dell'Assemblea dei Soci del Circolo stesso.

Per agevolare lo sviluppo di Circoli Territoriali, il Consiglio Direttivo può nominare un incaricato allo sviluppo del Circolo Territoriale per un territorio definito, il quale resta in carica fino alla presentazione della domanda di costituzione e comunque non oltre un anno dalla nomina.

Art. 3 – Organizzazione del circolo territoriale

Il circolo territoriale si impegna ad operare secondo criteri democratici, senza fini di lucro, con trasparenza amministrativa, in armonia con le finalità e lo statuto di Cammini.

L'organizzazione del circolo territoriale può:

- a) coincidere coi criteri statuari del Gruppo socio ammesso ai sensi del regolamento d'Assemblea ex Art. 3 comma 2 dello Statuto;
- b) oppure basarsi sull'organizzazione standard.

In caso di organizzazione standard, gli organi sociali del circolo territoriale sono:

- a) l'Assemblea del circolo, che si riunisce almeno una volta all'anno e delibera sull'attività del Circolo. Per ogni sua riunione l'Assemblea nomina, tra i Soci presenti, un Presidente e un Segretario. Per quanto riguarda il criterio di voto e il quorum per la validità di costituzione si applicano le norme previste per l'Assemblea dei Soci di Cammini (art. 12 dello Statuto)
- b) Il coordinatore o coordinatrice del Circolo e un vice, eletti per un anno dall'Assemblea dei Circolo.
- c) L'Assemblea del circolo può eleggere facoltativamente:
 1. Un tesoriere, col compito di gestire la cassa del Circolo per un anno. Ove l'Assemblea non proceda ad eleggere un tesoriere, il coordinatore o coordinatrice esercitano le funzioni del tesoriere.
 2. Uno o più consiglieri, che hanno il compito di supportare il coordinatore o la coordinatrice e il loro vice nello svolgimento della loro funzione.

Per referente territoriale si intende genericamente:

- a) il rappresentante legale o referente e in sua assenza il vice, per i Gruppi soci ammessi ai sensi del regolamento d'Assemblea ex Art. 3 comma 2 dello Statuto
- b) il coordinatore o la coordinatrice e in sua assenza il vice, per i circoli territoriali retti da organizzazione standard

Art. 4 – Uso del simbolo di Cammini di Speranza

Il consiglio direttivo delega i referenti di Circolo a disporre dell'utilizzo del simbolo di Cammini per attività svolte nei territori di loro competenza.

Il simbolo usato dai circoli territoriali dovrà sempre riportare il nome del territorio (es. Cammini di Speranza – Lombardia; Cammini di Speranza – Palermo; ecc.)

In qualunque momento il consiglio direttivo, o per delega, la commissione sviluppo territoriale può revocare l'uso del simbolo su una o più iniziative territoriali.

Art. 5 – Ammissione dei soci ordinari (persone fisiche) e incasso delle quote associative

Il consiglio direttivo delega i circoli territoriali ad ammettere, sospendere ed escludere soci ordinari (persone fisiche) e sull'incasso delle quote associative.

In caso di diniego dell'ammissione oppure sospensione ed esclusione, le garanzie previste dagli Art. 4 e 7 dello Statuto continuano a valere per gli aspiranti soci e per i soci sospesi o esclusi.

Art. 6a – Disposizioni finanziarie applicabili ai circoli territoriali in organizzazione standard

Il Circolo territoriale in organizzazione standard dispone dei fondi di Cammini di speranza da esso raccolti in suo nome.

Responsabile della gestione della cassa del Circolo territoriale è il tesoriere qualora eletto, altrimenti il referente del circolo territoriale.

Il Circolo territoriale è tenuto a incassare per conto di Cammini di Speranza:

- a) le quote associative annuali;
- b) qualsiasi altra entrata in adempimento a iniziative nazionali sui territori;
- c) qualsiasi altra entrata locale per piccole donazioni, contributo, cena di finanziamento o simili

La commissione sviluppo territoriale, per ciascuna voce di entrata dei circoli territoriali, fissa la percentuale che i circoli territoriali possono trattenere nella loro cassa relativamente al punto a) e b), mentre il restante sarà trasferito sul conto corrente di Cammini. Le entrate al punto c) restano nella disponibilità del circolo. Le percentuali sono fissate all'atto della creazione del circolo territoriale e possono essere modificate anche successivamente per accordi tra la commissione e i circoli. Le percentuali sono applicabili a tutti i circoli territoriali.

I fondi nella cassa del Circolo possono essere usati per attività locali del Circolo, ma qualsiasi spesa eccedente un minimo deve essere autorizzata dal consiglio direttivo o, per delega, dalla commissione sviluppo territoriale. Il minimo è fissato dalla commissione territoriale.

Ogni anno il Circolo è tenuto a presentare alla commissione sviluppo territoriale un rendiconto delle entrate e delle uscite intercorse dal 1° gennaio al 31 dicembre entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

In caso di scioglimento, le somme giacenti nella cassa del circolo territoriale devono entrare sul conto corrente di Cammini di Speranza.

Art. 6b – Disposizioni finanziarie applicabili alle associazioni socie

Le associazioni socie sono tenute a tenere un bilancio proprio e separato da quello di Cammini.

Le associazioni socie che siano circoli territoriali di Cammini sono tenute a incassare e trasferire sul conto di Cammini di Speranza:

- a) le quote associative annuali di Cammini;
- b) qualsiasi altra entrata in adempimento a iniziative nazionali di Cammini sui territori;

L'associazione socia potrà modulare la sua propria quota associativa addizionale a quella di Cammini a proprio piacimento. Se lo riterrà opportuno potrà azzerare la propria quota associativa addizionale.

La convenzione di adesione tra l'associazione socia e cammini potrà prevedere contributi di Cammini all'associazione socia pari ad una percentuale delle quote associative annuali di Cammini o qualsiasi altra entrata in adempimento a iniziative nazionali di Cammini sul territorio di competenza dell'associazione socia.

L'associazione socia è tenuta a presentare alla commissione sviluppo territoriale un rendiconto degli incassi in nome e per conto di Cammini dal 1° gennaio al 31 dicembre entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

Art. 7 – Articolazioni locali del circolo territoriale e coordinamenti territoriali più ampi

I Circoli territoriali, per il perseguimento degli scopi dell'Associazione, possono (a) costituire ulteriori articolazioni locali all'interno del territorio e (b) inserirsi in coordinamenti territoriali più ampi.

A tale scopo:

- a) Il consiglio direttivo delega i referenti territoriali ad erigere circoli locali operanti in porzioni di territorio all'interno del territorio di competenza, secondo linee guida emanate dalla commissione sviluppo territoriale
- b) I referenti dei circoli territoriali contigui o presenti su uno stesso territorio per via di una costituzione territorialmente non esclusiva possono dare vita ad un coordinamento territorialmente più ampio, ad esempio un coordinamento regionale, secondo linee guida emanate dalla commissione sviluppo territoriale

Art. 8 – Commissione Sviluppo Territoriale

La commissione sviluppo territoriale raccoglie l'eredità del gruppo di lavoro sullo sviluppo territoriale istituito dal consiglio direttivo provvisorio di Cammini di Speranza.

La commissione sviluppo territoriale è un gruppo di lavoro permanente istituito dal consiglio direttivo per coadiuvare il consiglio direttivo stesso nei rapporti coi circoli territoriali.

La commissione è il punto di riferimento dei circoli territoriali per quanto riguarda l'armonizzazione delle attività svolte nei territori; funge da centro di raccolta delle buone pratiche che sono svolte nei territori

affinchè altri circoli territoriali possano copiare o trarre ispirazione; elabora proposte di linee guida per le attività sui territori che necessitano dell'approvazione del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo può delegare la commissione ad adottare linee guida o orientamenti utili all'armonizzazione delle attività dei circoli territoriali.

Il coordinatore della commissione sviluppo territoriale è di preferenza membro del consiglio direttivo o se non è membro del consiglio è invitato dal consiglio a partecipare alle riunioni ogni volta che si parla di attività che coinvolgono i circoli territoriali.

Art. 9 – Consulta nazionale dei circoli territoriali (detta anche Cerchio)

Il Cerchio ha il compito di coadiuvare l'Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo nell'elaborare le strategie e i programmi generali di Cammini di speranza che hanno una ricaduta sui territori; segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo delle attività locali e del ruolo di Cammini di speranza nei territori; collaborare alla definizione della politica culturale di Cammini di speranza sui territori.

Sono membri di diritto del Cerchio:

- a) I referenti dei circoli territoriali
- b) I membri della commissione sviluppo territoriale

Le riunioni del Cerchio sono convocate e presiedute dal coordinatore della commissione sviluppo territoriale e si svolgono di norma una volta l'anno, immediatamente prima o immediatamente dopo lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci.